

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 607/2012 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2012

sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 995/2010 obbliga gli operatori a utilizzare un insieme di procedure e misure (di seguito denominato «sistema di dovuta diligenza») al fine di minimizzare il rischio di commercializzazione sul mercato interno di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
- (2) È necessario specificare i casi in cui devono essere fornite le informazioni sulla denominazione scientifica completa della specie di albero, sulla regione subnazionale in cui il legno è stato ottenuto e sulla concessione di taglio.
- (3) Occorre specificare la frequenza e la natura dei controlli che le autorità competenti devono effettuare sugli organismi di controllo.
- (4) È necessario che la protezione delle persone in relazione al trattamento dei dati personali che li riguardano, rientrando nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ottenuti nel contesto dei controlli, sia conforme a quanto stabilito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(2)</sup>, e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

**Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce disposizioni particolareggiate concernenti il sistema di dovuta diligenza nonché la frequenza e la natura dei controlli da effettuare sugli organismi di controllo.

## Articolo 2

**Applicazione del sistema di dovuta diligenza**

1. Gli operatori applicano il sistema di dovuta diligenza a ciascun tipo specifico di legno o di prodotto da esso derivato fornito da un determinato fornitore entro un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che le specie di alberi, il paese o i paesi da cui il legno proviene o, se del caso, la o le regioni subnazionali e la o le concessioni di taglio rimangano invariati.
2. Il primo paragrafo non pregiudica l'obbligo dell'operatore di mantenere misure e procedure che consentano l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 concernenti ciascuna partita di legno e di prodotti da esso derivati commercializzata dall'operatore.

## Articolo 3

**Informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore**

1. Le informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 sono fornite in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. La denominazione scientifica completa della specie di albero di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) n. 995/2010 è fornita qualora esista ambiguità nell'utilizzo del nome comune.
3. Le informazioni sulla regione subnazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 995/2010 sono fornite qualora il rischio di provenienza illegale vari da una regione subnazionale a un'altra.

